



COMUNE DI RANZANICO

PROVINCIA DI BERGAMO
SEDE : PIAZZA DEI CADUTI I - C.A.P. 24060 - TEL. (035) 829022 - FAX (035) 829268 - C. F. e P. I. 00579520164

E-MAIL: info@comune.ranzanico.bg.it

P.E.C.: protocollo@comuneranzanico.legalmail.it

SETTORE TECNICO

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 6, ART. 122 COMMA 7 E ART.124 COMMA 1 - DEL D.LGS. 12/04/2006, N. 163 - PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI LAVORI DI "RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL CORPO RUSTICO ANNESSO A PALAZZO MERIS - 3° LOTTO");

QUESITI

Quesito n. 1 del 10.06.2015

Possiamo partecipare alla gara in forma singola possedendo certificazione SOA cat. OG2 classifica IV e subappaltando la cat. OG11, in quanto non possediamo tale categoria, come ci sembra di capire a pag. 13 della lettera d'invito, paragrafo 3.2.3. punti a1) e a2)?

Risposta al quesito n. 1 del 10.06.2015

La risposta al quesito non può che essere negativa. Come correttamente indicato nel disciplinare di gara all'articolo 3.2.3, lettere a.1) e a.2) per la partecipazione alla procedura l'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di seguito indicati:

-nella categoria prevalente OG2 in classifica II; oppure nella classifica III qualora i requisiti non posseduti per la categoria di cui al successivo punto a.2), nei limiti di seguito indicati, siano tali da aumentare l'importo della categoria prevalente oltre gli euro 619.200 (Classifica II aumentata del 20%);

-nella categoria scorporabile, OG11, con divieto di subappalto in misura superiore al 30%; per tali lavorazioni, ai sensi dell'art. 92, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010, l'attestazione SOA può essere sostituita da dichiarazioni di possesso dei requisiti di cui all'articolo 90 dello stesso d.P.R., come segue:

1)-importo dei lavori analoghi a quelli della predetta categoria eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data della lettera di invito, non inferiore all'importo dei lavori della predetta categoria; tale importo è riducibile della parte che il concorrente si obbliga a subappaltare, nella misura massima del 30% e che concorre all'importo della qualificazione nella categoria prevalente;

2)-costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori di cui al precedente numero 1);

3)-adeguata attrezzatura tecnica.

Alla luce di quanto sopra esposto l'operatore economico deve possedere anche i requisiti della categoria scorporabile OG11, per una quota di almeno il 70% (in quanto è possibile il subappalto fino al 30%).

Per completezza si precisa che l'operatore economico, con riferimento alla categoria OG11, trattandosi di categoria scorporabile s.i.o.s. (>=15%), deve essere in possesso della relativa categoria in proprio o mediante R.T.I., con divieto di subappalto oltre al 30%. Resta fatto salvo quanto indicato all'articolo 3.2.3 lettera a.1) del disciplinare d'incarico, con riferimento alla categoria prevalente.